

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 4 novembre 2024, n. 673
ID AIA 478 - Impianto complesso di Biostabilizzazione e selezione per rifiuti urbani, trattamento FORSU da RD per produzione compost con recupero energetico e di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Bari alla via Francesco Fuzio Ingegnere. Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 45 del 13/09/2013 aggiornata con D.D. n. 332 del 24/10/2014 e s.m.i. Gestore: AMIU Puglia Spa. Aggiornamento per Modifica non sostanziale dell'AIA ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente *della Sezione Autorizzazioni Ambientali*

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante *“Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”*, con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;

Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente per oggetto *“Adozione Atto Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “Maia 2.0”*;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Deliberazione n. 302 del 7 marzo 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato la *“Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”*;

Vista la Deliberazione n. 383 del 27 marzo 2023, con cui la Giunta Regionale ha approvato il *“REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase;*

Vista la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 ad oggetto *“Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”*;

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 recante D.G.R. n. 302/2022 *“Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”*. Revisione degli allegati;

Vista la DGR n.1367 del 05.10.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali all'ing. Giuseppe Angelini;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 30/10/2023 di attribuzione delle funzioni vicarie ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021, alla dott.ssa Antonietta Riccio fino alla sottoscrizione del contratto con l'ing. Giuseppe Angelini avvenuta in data 04/12/2023;

Vista la Determina Dirigenziale del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 10 del 13/05/2024 di attribuzione delle funzioni vicarie ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali all'ing. Giuseppe Angelini;

Visti inoltre:

- la Legge n. 241/90 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.”;
- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-BIS *“Autorizzazione Integrata Ambientale”* disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

- (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
 - la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
 - la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n.152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e s.m.i.;
 - la L.r. n. 24 del 20 agosto 2012 e s.m.i. recante "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali" ed in particolare le funzioni di AGER Puglia di cui all'art. 9 della richiamata legge;
 - la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
 - il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
 - la DGRP n. 672/2016 "Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell'ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, ai sensi del Titolo IIIbis del D.lgs. n. 152/06 e smi e art. 10 ai sensi del Titolo I del D.lgs. 152/06 e smi. Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 Aprile 2011";
 - il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
 - la DGR n. 36 del 12.01.2018 recante "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3";
 - la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di trattamento dei rifiuti appartenenti alle attività 5.1, 5.3 e 5.5 di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 - la Determina Dirigenziale n.64 del 27/04/2023 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana avente ad oggetto "Presenza d'atto delle Linee Guida regionali recanti gestione degli scarti derivanti dalle operazioni di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane presso gli impianti pubblici di trattamento meccanico biologico";
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1978 del 28/12/2023 avente ad oggetto "Presenza d'atto dell'Istruzione Operativa - Istruzioni per l'elaborazione di pareri su PMC di AIA di competenza Regionale e Provinciale".
- **Vista** la relazione del Servizio, espletata da ing. Michela Inversi in qualità di Responsabile del Procedimento e dall'ing. Concita Cantale in qualità di funzionario istruttore

RELAZIONE DI SERVIZIO

Dalla documentazione in atti si evince quanto segue.

L'installazione è stata autorizzata, al prosieguo dell'esercizio, dalla Regione Puglia con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 45 del 13 agosto 2013 e Determina Dirigenziale n. 332 del 24 ottobre 2014 e s.m.i.. Successivamente sono state adottate le Determinazioni Dirigenziali n. 232 del 28/12/2016, n. 217 del 09/10/2019, n. 348 del 20/11/2020, n. 329 del 26/07/2021, n. 371 del 26/10/2022,

n. 331 del 28/08/2023, n. 395 del 04/10/2023 e n.466 del 29/11/2023 di aggiornamento per modifiche non sostanziali.

L'impianto è costituito dalla linea di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato e dalla sezione di compostaggio attualmente realizzata e in fase di collaudo.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs. n. 152/06 s.m.i. per il quale il Gestore ha presentato con nota prot. AMIU- 2024-U00092 del 5/04/2024, acquisita al prot. n. 179533 del 11/04/2024, la comunicazione di modifica (ai sensi della DGRP n. 648/2011 e s.m.i.) ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità da parte dell'Autorità Competente, allegando la seguente documentazione:

- Comunicazione di modifica con descrizione sintetica degli interventi richiesti;
- Dichiarazione di autenticità delle informazioni a firma del legale rappresentante;
- Nota prot. AMIU-2023-U0032654 del 18/12/2023;
- PRO 28 – Gestione conferimento rifiuti consistenti scarti derivanti dalle operazioni di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane presso l'impianto di trattamento meccanico biologico di Bari;
- Lista di Controllo per la valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9 del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
- Versamento oneri istruttori.

Con nota prot. n. 0232575/2024 del 16/05/2024 il Servizio AIA rappresentava la necessità di acquisire integrazioni/chiarimenti.

Con successiva nota prot. AMIU-2024-U0022292 del 09/08/2024, acquisita al prot. n. 410501 del 16/08/2024, AMIU PUGLIA riscontrava la nota del Servizio AIA allegando la seguente documentazione:

- AIA.01 Relazione tecnica Integrativa Revisione 08/2024;
- AIA.17 Piano di Monitoraggio e Controllo Revisione 08/2024;
- T1 Planimetria Aree di stoccaggio rifiuti con evidenza dei codici EER Ante e post modifiche - Revisione 7/2024;
- PRO 28 - Gestione conferimento rifiuti consistenti scarti derivanti dalle operazioni di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane presso l'impianto di trattamento meccanico biologico di Bari;
- Scheda tecnica trituratore;
- Dichiarazione di autenticità delle informazioni a firma dei tecnici incaricati.

A seguito del ricevimento dell'istanza completa, è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. con nota prot. n.0432870/2024 del 06/09/2024 del Servizio AIA/RIR con contestuale pubblicazione dell'intero fascicolo telematico sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Si procede alla ricostruzione dell'iter procedimentale per gli aspetti relativi all'istruttoria AIA:

1. con nota prot. AMIU-2024-U00092 del 5/04/2024, acquisita al prot. n. 179533 del 11/04/2024, AMIU Puglia trasmetteva la comunicazione di modifica (ai sensi della DGRP n. 648/2011 e s.m.i.) ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità da parte dell'Autorità Competente, allegando la seguente documentazione:
 - Comunicazione di modifica con descrizione sintetica degli interventi richiesti;
 - Dichiarazione di autenticità delle informazioni a firma del legale rappresentante;
 - Nota prot. AMIU-2023-U0032654 del 18/12/2023;
 - PRO 28 – Gestione conferimento rifiuti consistenti scarti derivanti dalle operazioni di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane presso l'impianto di trattamento meccanico biologico di Bari;

- Lista di Controllo per la valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9 del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
 - Versamento oneri istruttori.
2. Con nota prot. n. 0232575/2024 del 16/05/2024 il Servizio AIA rappresentava la necessità di acquisire integrazioni/chiarimenti.
3. Con successiva nota prot. AMIU-2024-U0022292 del 09/08/2024, acquisita al prot. n. 410501 del 16/08/2024, AMIU PUGLIA, riscontrava la nota del Servizio AIA allegando la seguente documentazione:
- AIA.01 Relazione tecnica Integrativa Revisione 08/2024;
 - AIA.17 Piano di Monitoraggio e Controllo Revisione 07 del 08/2024;
 - T1 Planimetria Aree di stoccaggio rifiuti con evidenza dei codici EER Ante e post modifiche - Revisione 7/2024;
 - PRO 28 - Gestione conferimento rifiuti consistenti scarti derivanti dalle operazioni di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane presso l'impianto di trattamento meccanico biologico di Bari Revisione 00 del 29/03/2024;
 - Scheda tecnica trituratore;
 - Dichiarazione di autenticità delle informazioni a firma dei tecnici incaricati.
4. Con nota prot. n. 0432870/2024 del 06/09/2024 il Servizio AIA/RIR avviava il procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. con contestuale pubblicazione dell'intero fascicolo telematico sul Portale Ambientale della Regione Puglia. Nella stessa nota si affermava che per il prosieguo dell'iter istruttorio si restava in attesa dei seguenti contributi/valutazioni:
- valutazioni del Servizio VIA-VINCA Regionale riferite ai profili di compatibilità ambientale con riferimento alla Lista di controllo per la valutazione preliminare art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presentata dal Gestore;
 - contributo di ARPA Puglia riferito alle modifiche proposte in modo particolare la modifica n. 2 della sezione TMB e al piano di monitoraggio e controllo aggiornato.
5. Con nota prot. 70480 del 26/09/2024, acquisita al prot.467816 del 26/09/2024, ARPA Puglia trasmetteva il parere di competenza con richiesta di chiarimenti/integrazioni.
6. Con nota prot. 0470314/2024 del 27/09/2024, il Servizio AIA trasmetteva al Gestore il parere di ARPA Puglia DAP BARI, di cui alla nota prot.70480 del 26/09/2024, chiedendo il riscontro.
7. Con nota prot. 2024-U0028111 del 09/10/2024, acquisita al prot. 497863 del 11/10/2024, AMIU Puglia trasmetteva riscontro al parere ARPA di cui alla nota prot.70480 del 26/09/2024, allegando la seguente documentazione:
- AIA.01 Relazione tecnica integrativa Revisione 00 del 10/2024
 - AIA.17 Piano di Monitoraggio e Controllo Revisione 08 del 10/2024;
 - PRO 28 - Gestione conferimento rifiuti consistenti scarti derivanti dalle operazioni di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane presso l'impianto di trattamento meccanico biologico di Bari Revisione 01 del 10/10/2024;
 - T3 Indicazione Aree Tabelle 1.B e 1.C PMeC Revisione 00 del 10/2024.
8. Con D.D. n. 574 del 14/10/2024 del Servizio VIA/VINCA, in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., si riteneva di non assoggettare ad alcuna procedura di valutazione ambientale (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. la modifica proposta da AMIU Puglia.
9. Con nota prot. 77510 del 24/10/2024, acquisita al prot. 520964 del 24/10/2024 ARPA Puglia trasmetteva parere favorevole con prescrizioni.

Breve descrizione della modifica

Dalla documentazione in atti si evince quanto segue.

L'installazione è stata autorizzata al prosieguo dell'esercizio dalla Regione Puglia con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 45 del 13/08/2013 e Determina Dirigenziale n. 332 del 24/10/2014 e s.m.i.. Successivamente sono state adottate le Determinazioni Dirigenziali n. 232 del 28/12/2016, n. 217 del 10/09/2019, n. 348 del 20/11/2020, n. 309 del 20/07/2021, n.329 del 28/07/2021, n. 371 del 26/10/2022, n. 331 del 28/08/2023, n. 395 del 04/10/2023 e n. 466 del 29/11/2023 di aggiornamento per modifiche non sostanziali. L'impianto è costituito dalla linea di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato e dalla sezione di compostaggio attualmente realizzata e in fase di collaudo.

Di seguito si elencano le modifiche oggetto del presente procedimento amministrativo.

Sezione TMB

1. Riprocessamento nel TMB di rifiuti prodotti dall'impianto non conformi:
 - a. RBD (EER 190501)
 - b. FSC (EER 191212)
 - c. rifiuti ferrosi (EER191202).
2. Rettifica delle prescrizioni della D.D. n. 466 del 29/11/2023 come riportato nella nota AMIU prot. n. 32654 del 18/12/2023.
3. Trattamento presso il TMB di rifiuti rivenienti dalla sezione di grigliatura degli impianti pugliesi di depurazione di acque reflue civili (EER 190801) in conformità alle Linee Guida regionali approvate con D.D. Dipartimento Ambiente n. 64 del 27/04/2023.

Sezione Compostaggio

1. Attività preliminari alla trasferta di rifiuti presso altri impianti: operazione R13 (messa in riserva) per FORSU presso l'area di ricezione, non finalizzata all'esecuzione di ulteriori trattamenti in situ (R3) e operazioni R13 (messa in riserva) ed R12 (triturazione ed eventuale cernita manuale) per ramaglie, anche mediante l'uso di attrezzatura mobile, non finalizzata all'esecuzione di ulteriori trattamenti in situ.
2. Trattamento presso la sezione aerobica dell'impianto di compostaggio di biomassa filtrante esausta (EER 150203) riveniente esclusivamente dagli impianti AMIU Puglia (Biofiltri a servizio dei TMB di Bari e Foggia e dell'impianto FORSU di BARI).

Si riporta a seguire una sintetica descrizione delle modifiche proposte tratta dall'elaborato AIA.01 Relazione tecnica integrativa allegata alla nota prot. n. 410501 del 16/08/2024 di AMIU Puglia. Il contenuto della Relazione tecnica e di quanto riportato in tutti gli elaborati progettuali costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

Sezione TMB - Modifica 1a - Riprocessamento RBD (EER 190501) non conforme prodotto dall'impianto

I rifiuti biostabilizzati da discarica (RBD) rivenienti dalle operazioni di selezione meccanica e costituiti dal sottovaglio a 80 mm sono conferiti presso le discariche individuate da Ager Puglia.

In caso di non conformità del valore del parametro IRDP ai limiti per l'accettabilità di tali rifiuti in discarica, si provvederà ad eseguire il riprocessamento biologico di tali rifiuti per almeno 10 giorni in biocella dedicata all'attività di riprocessamento, previa correzione dell'umidità dei rifiuti ove necessario al fine di assicurare la prosecuzione del trattamento di biostabilizzazione.

In particolare, i rifiuti saranno movimentati utilizzando container scarrabili o rimorchi e, attraverso le macchine a caricamento frontale in dotazione (pale meccaniche), saranno sistemati direttamente in biocella con altezza di carico pari a 3 – 4 m, compatibilmente con la lunghezza delle sonde ad infissione in dotazione all'impianto per il monitoraggio della temperatura dei rifiuti durante il trattamento.

Il contenuto d'acqua nei rifiuti da riprocessare sarà quantificato con metodo gravimetrico analizzando campioni dei rifiuti in questione nel laboratorio aziendale operativo presso la sede Amiu Puglia di Bari.

In fase di riempimento della biocella o durante il processo, all'occorrenza e sulla base dei dati analitici acquisiti e valutati a seguito di analisi in laboratorio, si provvederà a correggere l'umidità dei rifiuti mediante adacquamento a mezzo di autobotte o sistema di adacquamento fisso in biocella o su tramoggia, al fine di garantire condizioni ottimali per il processo biologico.

L'attività di riprocessamento sarà avviata compatibilmente con le esigenze operative dell'impianto e quando disponibile una capacità di trattamento residuale, in periodi di ridotto afflusso di rifiuti o previa rimodulazione dei flussi in ingresso da parte di Ager Puglia su richiesta di Amiu Puglia.

Il diagramma di flusso previsto per l'attività di riprocessamento di RBD è riportato in allegato 1 figura 1.

Sezione TMB - Modifica 1b - Riprocessamento FSC (EER 191212) non conforme prodotto dall'impianto

La frazione secca combustibile (FSC) costituita dal sopravaglio a 80 mm è conferita ad impianti di recupero per la produzione di CSS e il successivo recupero energetico. In caso di carichi non conformi alle specifiche di qualità imposte (IRDP < 800 mgO₂/KgSV*h; Umidità < 25%; PCI > 13.000 KJ/Kg) la FSC sarà avviata a nuovo trattamento di essiccazione in biocella dedicata all'attività di riprocessamento della durata di 3-5 giorni in caso di non conformità dovuta al contenuto di acqua, oppure avviata a nuovo trattamento di biostabilizzazione della durata di 10 giorni in biocella dedicata all'attività di riprocessamento, in caso di non conformità dovuta all'IRDP.

In caso di mancato rispetto del solo valore limite del PCI, eseguiti i dovuti accertamenti e approfondimenti in merito a eventuali anomalie nell'attività di campionamento e analisi, la FSC non sarà avviata a nuovo trattamento di essiccazione/biostabilizzazione in quanto non necessario a correggere tale parametro. In tal caso, qualora non fosse possibile avviare la FSC a recupero presso l'impianto di produzione di CSS, si provvederà a conferire presso discarica controllata individuata da Ager Puglia, previo esito favorevole di procedura di omologa ovvero presso altro impianto di trattamento.

L'attività di riprocessamento sarà avviata compatibilmente con le esigenze operative dell'impianto e quando disponibile una capacità di trattamento residuale, in periodi di ridotto afflusso di rifiuti o previa rimodulazione dei flussi in ingresso da parte di Ager Puglia su richiesta di Amiu Puglia.

Il diagramma di flusso previsto per l'attività di riprocessamento di FSC è riportato in allegato 1 figura 2.

Sezione TMB - Modifica 1c - Riprocessamento Rifiuti ferrosi (EER191202) non conformi prodotti dall'impianto

Il ferro intercettato con i due deferrizzatori attivi nella sezione di selezione meccanica è conferito ad impianti di riciclaggio per l'attività di recupero di materia. In caso di carichi non conformi a causa di presenza di frazione estranea oltre il limite di accettabilità imposto dagli impianti di destinazione di volta in volta individuati, è necessario sottoporre il carico in questione a ulteriore attività di selezione mediante deferrizzatore.

Eventuali carichi di rifiuti EER 191202 non conformi saranno riprocessati mediante ripetizione dell'attività di selezione con i deferrizzatori ordinariamente utilizzati e già presenti sulla linea di selezione utilizzata.

In particolare, dopo il conferimento in area di accettazione dei rifiuti da riprocessare, l'attività si sostanzierà nel trasferimento dei rifiuti tramite pala meccanica nella tramoggia attraverso la quale si procederà all'alimentazione della linea di selezione meccanica e deferrizzazione. La linea di selezione sarà alimentata esclusivamente con il rifiuto da riprocessare, per il breve tempo strettamente necessario all'esecuzione di tale operazione. Il funzionamento della linea avverrà in modalità ordinaria e consentirà di separare la frazione estranea costituita prevalentemente da plastica e tessili – che sarà sottoposta a successiva selezione meccanica con vaglio a tamburo rotante - dal ferro che sarà avviato a recupero. In considerazione dell'occasionalità dell'attività e della limitatissima durata delle operazioni previste, si prevede che il riprocessamento possa essere agevolmente eseguito nei momenti di inutilizzo della linea di selezione per le attività ordinarie, compatibilmente con le esigenze operative dell'impianto.

Il diagramma di flusso previsto per l'attività di riprocessamento dei rifiuti ferrosi_ è riportato in allegato 1 figura 3.

Per effetto delle modifiche 1a, 1b e 1c, la tabella aggiornata con gli EER trattabili e le quantità massime di trattamento per tipologia è riportata in allegato 1 tabella 1.

Sezione TMB -Modifica 2 - Rettifica delle prescrizioni della D.D. n. 466 del 29/11/2023 come riportato nella

nota AMIU prot. n. 32654 del 18/12/2023

Rettifica 1a

Il Gestore chiede di modificare quanto riportato a pagina 10 della D.D. n. 466 del 29/11/2023 in cui viene descritta l'area di stoccaggio S1, ed in particolare prevista l'altezza dei cumuli di stoccaggio pari a 3 metri. Il Gestore chiede di portare tale altezza dei cumuli ad un valore di altezza media pari a 3 metri invece dei tre metri attualmente previsti.

Il Gestore ha inoltre precisato nell'elaborato AIA.01 "relazione tecnica integrativa" Revisione 00 del 10/2024 allegata alla nota prot. 2024-U0028111 del 09/10/2024, che l'indicazione di "altezza media" dei cumuli va intesa nell'esclusivo senso di prevedere una minima tolleranza all'altezza massima che, pertanto, non ha alcuna influenza sulla stabilità e la sicurezza del cumulo.

In fase di costituzione del cumulo, infatti, per il tipo di materiale (sciolto e incoerente) e la modalità di movimentazione (caricatore frontale con benna di carico da 4 – 5 m³), l'altezza massima può variare in un minimo range. Al fine di agevolare la fase di costituzione del cumulo nonché le attività di controllo, si prevede che prima di costituire nuovi cumuli siano posizionate tacche metriche.

Rettifica 1b

Il Gestore chiede di modificare quanto riportato a pagina 10 della D.D. n. 466 del 29/11/2023 eliminando con riferimento alle aree di stoccaggio S1/S2/S3 la specificazione relativa al deposito temporaneo "limitatamente ad altri rifiuti prodotti dall'istallazione" e quindi consentendo il deposito temporaneo anche per i rifiuti con codice EER 191212 e EER 190501 prodotti dall'impianto.

Con riferimento a tale richiesta si richiama il riscontro del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) all'interpello della Regione Lazio relativamente a "Chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB)". In tale riscontro il MASE evidenzia che "ai rifiuti esitanti da un'operazione di recupero non sembra possibile applicare l'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta, in quanto gli stessi risultano già sottoposti ad un trattamento — operazione soggetta ad autorizzazione - e per i quali sono state già avviate le attività di gestione dei rifiuti".

Pertanto, l'interpello evidenzia l'impossibilità di gestire in regime di deposito temporaneo i rifiuti prodotti dal Gestore a seguito di trattamento dei rifiuti in ingresso.

Rettifica 2

Il Gestore propone di modificare la prescrizione n. 9, relativa alla necessità di evitare nelle aree S2 ed S3 la contemporanea presenza di rifiuti e l'utilizzo per le altre destinazioni (parcheggio, deposito materie prime ecc.), proponendo di individuare sub-lotti ad estensione variabile da delimitare con segnaletica/separatori mobili che potranno essere utilizzati per usi differenti dallo stoccaggio dei rifiuti.

Tale modifica si rende necessaria al fine di assicurare la migliore e proficua fruizione delle esigue aree disponibili presso il compendio Amiu Puglia di Bari, in via Fuzio, ordinariamente utilizzato per la sosta di tutti gli automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento e il lavaggio stradale nella città di Bari.

In particolare le aree indicate risultano sovradimensionate per le esigenze di stoccaggio proprio per poter organizzare il posizionamento delle attrezzature di stoccaggio (container/semirimorchi) con la massima flessibilità possibile e fronteggiare ogni possibile evenienza in tutte le possibili condizioni operative.

Pertanto, nell'ottica di garantire contestualmente la massima flessibilità operativa, la piena ed efficiente fruizione delle aree disponibili nonché le medesime finalità sottese alla prescrizione impartita dall'Autorità Competente, il Gestore propone una destinazione di utilizzo flessibile e variabile ma non promiscua, mediante sub lotti.

Rettifica 3

Il Gestore ha inizialmente richiesto una proroga del termine per predisporre/aggiornare il piano di gestione degli odori (prescrizione n.16) previsto dalla BAT12, tenendo conto delle ulteriori sorgenti emmissive previste, e successivamente, nell'ambito del presente procedimento di modifica, ha comunicato che il piano risulta già conforme alle condizioni dell'impianto poiché il quadro emissivo non ha subito alcuna modifica a seguito dell'introduzione dello stoccaggio nelle aree di stoccaggio S1, S2 e S3, in quanto lo stesso avviene in ambienti confinati staticamente e riguarda prevalentemente rifiuti con codici EER 191212 e 190501 già sottoposti a

trattamento di biostabilizzazione e quindi con ridotta putrescibilità.

Si evidenzia tuttavia che, trattandosi di rifiuti non conformi, nel caso la non conformità riguardi l'IRDP non è assicurata la ridotta putrescibilità indicata dal Gestore. Non si ritiene pertanto accoglibile la richiesta del Gestore anche in virtù del fatto che propone l'introduzione di un nuovo rifiuto con potenziale impatto odorigeno (trattamento dei rifiuti grigliati derivanti dagli impianti di depurazione), per il quale si ritiene necessario l'aggiornamento del piano gestione degli odori previsto dalla BAT12.

Rettifica 4

Il Gestore chiede di eliminare la condizione n. 17 "è esclusa la destinazione del flusso unico dei rifiuti al conferimento in discarica (D1)" in considerazione della possibilità di smaltire in discarica la FSC in ottemperanza a specifiche disposizioni di Ager e della circostanza che i rifiuti EER 191212 e 190501 possono essere conferiti contemporaneamente alla stessa discarica."

Su tale aspetto si ribadisce il parere sfavorevole di ARPA, già più volte rappresentato nell'ambito dei tavoli svolti in data 10/10/2023, 31/10/2023 e 13/11/2023, come da verbali in atti, e riportato nel parere prot. 78239 del 28/11/2023 in cui si fa riferimento ai trattamenti minimi da garantire per il conferimento in discarica previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6/08/2013. Per cui la modifica richiesta non è assentibile.

Sezione TMB - Modifica 3 - Trattamento presso il TMB di rifiuti rivenienti dalla sezione di grigliatura degli impianti pugliesi di depurazione di acque reflue civili (EER 190801) in conformità alle LG regionali approvate con D.D. Dipartimento Ambiente n. 64 del 27/04/2023.

Il Gestore chiede di avviare a trattamento nel TMB i rifiuti rivenienti dalla sezione di grigliatura degli impianti pugliesi di depurazione delle acque reflue civili (EER 190801) in conformità alle Linee Guida regionali relative alla "Gestione degli scarti derivanti dalle operazioni di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane presso gli impianti pubblici di trattamento meccanico biologico" approvate con Determina del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia n.64 del 27/04/2023."

Per effetto di tale modifica la tabella aggiornata con gli EER trattabili e le quantità massime di trattamento per tipologia è riportata in allegato 1 tabella 1. A seguito dell'introduzione del nuovo codice EER 190801, resta invariata la capacità di trattamento totale giornaliera ed annuale già autorizzata.

Il Gestore dovrà rispettare i limiti quantitativi giornalieri e settimanali previsti dalle linee guida regionali approvate con Determina del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia n.64 del 27/04/2023.

Il conferimento e trattamento del rifiuto con codice EER 190801 è subordinato al rispetto di quanto previsto dalla DD n.64 del 27/04/2023 e dalla "PRO 28 – Gestione conferimento rifiuti consistenti scarti derivanti dalle operazioni di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane presso l'impianto di trattamento meccanico biologico di Bari" predisposta dal Gestore e che dovrà essere integrata sulla base di quanto richiesto dal parere ARPA prot.77510 del 24/10/2024.

Sezione Compostaggio - Modifica 1 - Attività preliminari alla trasfenza di rifiuti presso altri impianti

Il Gestore chiede di poter utilizzare l'area di accettazione FORSU in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, avente una superficie di circa 250 mq per lo svolgimento di attività R13 finalizzata alla trasfenza dei rifiuti verso impianti terzi di trattamento per l'ottimizzazione dei trasporti dei rifiuti verso altri impianti. Tale modifica ha l'obiettivo di consentire all'occorrenza, in caso di avarie/indisponibilità totali o parziali dell'impianto, che tutti i rifiuti in ingresso o una loro aliquota possano essere trasferiti ad altri impianti di trattamento mediante trasfenza. La trasfenza dei rifiuti serve ad evitare ripercussioni negative sui servizi di raccolta dei rifiuti urbani assicurando comunque il conferimento da parte dei Comuni interessati.

L'attività R13 si sostanzierà nello scarico a terra, in cumuli, dei rifiuti direttamente dai mezzi di raccolta.

Successivamente tali rifiuti saranno caricati, entro le 72 ore dal conferimento, mediante l'utilizzo di caricatori meccanici in mezzi idonei al trasporto di lunga percorrenza. In caso di necessità si provvederà a delimitare le aree al solo fine di distinguere l'aliquota di rifiuto destinata ad essere trasferita presso altro impianto dall'aliquota di rifiuto da trattare in situ.

L'area in cui verrà operata l'attività R13 finalizzata alla trasfenza è riportata in allegato 1 figura 4.

Per analoghe ragioni il Gestore chiede di poter utilizzare l'area di accettazione per sfalci e residui di potatura (rifiuti ligneo-cellulosici) in ingresso all'impianto di compostaggio, avente dimensione di 23,85 x 31,0 metri

posta sotto tettoia, per lo svolgimento delle seguenti operazioni:

- R12, triturazione finalizzata a ridurre il volume dei rifiuti da trasportare, ottimizzare i trasporti e contenere l'impatto ambientale ed economico dell'attività di trasferimento;
- R13, messa in riserva finalizzata alla trasferimento di tali rifiuti presso impianti terzi di trattamento.

Per l'operazione di triturazione potrà essere utilizzato il trituratore già disponibile in impianto; inoltre il Gestore intende dotarsi di un trituratore mobile aggiuntivo utilizzabile in caso di avaria/fermo impianto per manutenzione o di necessità operative (ad esempio tritare anche in fasi successive residui di potatura del diametro superiore a quello compatibile con il trituratore fisso), da posizionare nella stessa area del trituratore già esistente.

L'area in cui verranno operate le attività R12 ed R13 è riportata in allegato 1 figura 5. Il diagramma di processo modificato è riportato in allegato 1 figura 6.

Sezione Compostaggio - Modifica 2 - Trattamento presso la sezione aerobica dell'impianto di compostaggio di biomassa filtrante esausta (EER 150203)

Il Gestore chiede di poter avviare a trattamento di compostaggio, esclusivamente nella sezione aerobica (biostabilizzazione in biocelle, maturazione primaria e secondaria) la biomassa filtrante esausta riveniente esclusivamente dai biofiltri in esercizio presso gli impianti AMIU Puglia, classificandoli come rifiuti non pericolosi con codice EER 150203.

Si tratta di trucioli e cippato di legno non trattato, di pezzatura variabile tale da garantire adeguato assortimento granulometrico, utilizzato nei biofiltri in condizioni controllate di umidità per il trattamento dell'aria esausta, riveniente da impianti di trattamento meccanico biologico di RSU residuali da RD. Il Gestore precisa che nella conduzione dei biofiltri non vengono utilizzati additivi né pesticidi di alcun tipo e che tutte le attività di diserbo sono effettuate in modalità esclusivamente meccanica senza alcun apporto di tipo chimico.

Tale materiale, dopo un periodo di utilizzo nel biofiltro pari a circa 3-4 anni, è soggetto a sostituzione a causa del deterioramento strutturale di tipo meccanico causato dalla parziale degradazione biologica della lignina che pregiudica l'esercizio del biofiltro alle normali condizioni di pressione e flusso d'aria uniforme ed omogeneo.

L'impianto è già autorizzato a trattare residui legnosi di potatura nella sola sezione aerobica al fine di poter garantire la corretta miscela di rifiuti da compostare, assicurando il necessario apporto di carbonio e la necessaria azione strutturante per l'attività di compostaggio aerobico. La potenzialità di trattamento non subirà alcuna variazione rispetto a quanto già autorizzato.

Per effetto dell'introduzione del codice EER 150203 la tabella modificata dei rifiuti conferibili presso la sezione aerobica dell'impianto di compostaggio è riportata in allegato 1 tabella 2.

Per effetto delle modifiche alla sezione di compostaggio sono autorizzate le attività di cui all'allegato 1 tabella 3.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL'INTERVENTO

Premesso che:

- Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'art.29-nonies comma 1 "*Modifica degli impianti o variazione del Gestore*" stabilisce che "*Il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.*";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Vista la D.D. n. 574 del 14/10/2024 del Servizio VIA/VINCA, con la quale in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., si riteneva di non assoggettare ad alcuna procedura di valutazione ambientale (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. la modifica proposta da AMIU PUGLIA.

La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- interessa l’attuale perimetro dell’impianto;
- le fasi del ciclo produttivo rimangono invariate
- il quadro complessivo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi non subisce variazioni;
- non è soggetta a VIA (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- non sono previsti incrementi della capacità produttiva dell’attività IPPC e non comporta l’incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi.

Sulla base dell’istruttoria di cui sopra, si propone l’aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale autorizzando le seguenti modifiche richieste dal Gestore.

Sezione TMB

1. Presso la sezione del TMB è autorizzato il riprocessamento di rifiuti prodotti dall’impianto non conformi: RBD (EER 190501), FSC (EER 191212) e rifiuti ferrosi (EER191202).

Il Gestore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- a. la durata dello stoccaggio dei rifiuti non conformi prodotti dall’impianto e da sottoporre a riprocessamento dovrà essere preferibilmente inferiore a 3 mesi e comunque non superiore a 6 mesi. La possibilità di avere tempistiche maggiori e comunque non superiori ad un anno, resta subordinata a particolari condizioni di criticità impiantistiche rappresentate dal Gestore o nel sistema regionale di gestione dei flussi dei rifiuti evidenziate da AGER, da valutare da parte dell’Autorità Competente.
- b. Il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni riportate nel parere ARPA prot.77510 del 24/10/2024 che si riporta in allegato 2 alla presente. Il PMC dovrà essere adeguato alle prescrizioni del parere ARPA prot.77510 del 24/10/2024 entro 180 giorni dalla notifica della determina di AIA. Il PMC adeguato dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’autorità di controllo.

2. Rettifica delle prescrizioni della D.D. n. 466 del 29/11/2023 come riportato nella nota AMIU prot. n. 32654 del 18/12/2023:

Rettifica 1a: la descrizione riportata a pag.10 della D.D. n. 466 del 29/11/2023 è da intendersi come di seguito modificata:

“Area S1, di estensione pari a 884 m², in cui è previsto lo stoccaggio in cumuli di altezza media pari a 3 m per un quantitativo stoccabile massimo istantaneo pari a 600 t. Al fine di agevolare la fase di costituzione del cumulo nonché le attività di controllo, prima di costituire nuovi cumuli saranno posizionate tacche metriche”.

Rettifica 2 - la prescrizione n.9 della D.D. n. 466 del 29/11/2023 è da intendersi come di seguito modificata:

“per le aree S2 ed S3 è consentito l’utilizzo in modalità alternativa come aree di stoccaggio rifiuti , come aree di deposito temporaneo (limitatamente ad altri rifiuti prodotti dall’installazione) ed altre destinazioni

(parcheggio, deposito materie prime, ecc.). A tal fine il Gestore dovrà individuare sub-lotti ad estensione variabile da delimitare con segnaletica/separatori mobili che potranno essere utilizzati per usi differenti dallo stoccaggio dei rifiuti, inoltre dovrà essere prevista idonea cartellonistica relativa alla destinazione aggiornata dei sub-lotti”.

Rettifica 3 - la prescrizione n.16 della D.D. n. 466 del 29/11/2023 è da intendersi come di seguito modificata: “il Gestore entro 180 giorni dalla notifica della determina di AIA dovrà predisporre l’aggiornamento del piano di gestione degli odori previsto dalla BAT12 tenendo conto dell’introduzione delle aree di stoccaggio S1, S2 ed S3 e dell’introduzione del nuovo rifiuto con codice EER 190801. Detto Piano dovrà essere sottoposto alla valutazione dell’autorità di controllo”.

Si ritiene di non accogliere le richieste di rettifica 1 b e 4, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria.

3. E' autorizzato il trattamento, presso la sezione del TMB, dei rifiuti rivenienti dalla sezione di grigliatura degli impianti pugliesi di depurazione di acque reflue civili (EER 190801).

Il Gestore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- a. il trattamento dovrà avvenire in conformità alle LG regionali approvate con D.D. Dipartimento Ambiente n. 64 del 27/04/2023 e alla “PRO 28 – Gestione conferimento rifiuti consistenti scarti derivanti dalle operazioni di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane presso l’impianto di trattamento meccanico biologico di Bari” predisposta dal Gestore che dovrà essere integrata sulla base di quanto richiesto dal parere ARPA prot.77510 del 24/10/2024;
- b. il Gestore dovrà rispettare i limiti quantitativi giornalieri e settimanali previsti dalle linee guida regionali approvate con Determina del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia n.64 del 27/04/2023;
- c. a seguito dell’introduzione del nuovo codice EER 190801, resta invariata la capacità di trattamento totale giornaliera ed annuale già autorizzata;
- d. a seguito dell’effettiva introduzione del rifiuto EER190801 il Gestore deve inviare, con un preavviso di 10 giorni, comunicazione all’Autorità Competente e all’Autorità di Controllo. Inoltre il Gestore deve provvedere ad aggiornare il Piano di Gestione degli odori entro 120 giorni dall’effettivo conferimento, tenendo conto anche dei risultati dei monitoraggi olfattometrici aggiuntivi da effettuare sui biofiltri per un periodo di 90 giorni, sottoponendolo alle valutazioni dell’Autorità di controllo;
- e. dovrà essere garantita per ciascuna biocella una miscelazione del rifiuto con codice EER 190801 non superiore al 5% della quantità complessiva dei rifiuti presenti;
- f. i rifiuti con codice EER 190801 dovranno essere separati dagli altri rifiuti in ingresso all’impianto utilizzando separatori mobili tipo new jersey; dovrà essere prevista idonea etichettatura riportante codice EER e dati del produttore;
- g. le aree di stoccaggio dei rifiuti con codice EER 190801 dovranno essere sanificate con frequenza mensile mediante aspersione di calce, con indicazione nel PMC di tale procedura;
- h. entro sei mesi dal primo conferimento dei rifiuti con codice EER 190801, dovranno essere verificate ed eventualmente revisionate le procedure interne di processo e di sicurezza, al fine di tenere in considerazione eventuali criticità che dovessero emergere.

4. Per effetto delle modifiche di cui ai precedenti punti 1 e 3 la tabella aggiornata con gli EER trattabili e le quantità massime di trattamento per tipologia è riportata in allegato 1 tabella 1.

Sezione Compostaggio

1. Sono autorizzate le attività preliminari alla trasferimento di rifiuti presso altri impianti: operazione R13 (messa in riserva) per FORSU presso l’area di ricezione, non finalizzata all’esecuzione di ulteriori trattamenti in situ e operazioni R13 (messa in riserva) ed R12 (triturazione ed eventuale cernita manuale) per ramaglie, anche mediante l’uso di attrezzatura mobile, non finalizzata all’esecuzione di ulteriori trattamenti in situ.

Il Gestore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- a. i rifiuti da trattare in situ e quelli da destinare a trattamenti fuori situ dovranno essere opportunamente distinti e delimitati mediante l'utilizzo di pannelli divisorii in new jersey e adeguatamente identificati con idonea cartellonistica;
 - b. considerato il tempo di permanenza massimo di 72 ore dal conferimento, è necessario mantenere distinti i rifiuti conferiti nelle diverse giornate attraverso idonea separazione dei cumuli e etichettatura, nonché prevedere l'allontanamento del rifiuto per il conferimento verso gli impianti di destino seguendo il criterio di gestione FIFO (First In First Out);
 - c. si dovranno mantenere invariati i valori di capacità massima istantanea di stoccaggio e di potenzialità massima giornaliera attualmente autorizzati per le operazioni R12 e R13 relativi all'impianto di compostaggio, considerandoli riferiti alla somma dei rifiuti presenti e accettati complessivamente per trattamento in situ e fuori situ;
 - d. al fine della verifica del rispetto della capacità massima istantanea di stoccaggio e della potenzialità massima giornaliera è necessario che il Gestore proceda all'immediata compilazione del registro di carico e scarico, nonché alla definizione di idonee soglie di alert che impediscono il verificarsi del superamento dei limiti autorizzati;
 - e. il Gestore dovrà garantire la tracciabilità dei flussi dei rifiuti inserendo nei documenti amministrativi di registro e di trasporto il riferimento ai Comuni conferitori;
 - f. deve essere aggiornata la valutazione previsionale di impatto acustico e deve essere previsto nel PMC che le misure di impatto acustico al perimetro siano effettuate con il contemporaneo utilizzo di tutti i trituratori;
 - g. il Gestore, entro trenta giorni dalla notifica della determina di AIA, deve adeguare agli importi, indicati nella tabella 4 dell'allegato 1, le vigenti garanzie finanziarie con estensione all'intero periodo di validità dell'AIA e per ulteriori due anni. Congiuntamente deve trasmettere la certificazione ISO 14001 aggiornata;
 - h. La tabella con le nuove attività autorizzate è riportata in allegato 1 tabella 3.
2. E' autorizzato presso la Sezione di Compostaggio- sezione aerobica dell'impianto, il trattamento della biomassa filtrante esausta con codice EER 150203 riveniente esclusivamente dagli impianti AMIU Puglia (Biofiltri a servizio dei TMB di Bari e Foggia e dell'impianto FORSU di BARI), senza variazione della potenzialità di trattamento già autorizzata.

Il Gestore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- a. dovrà essere integrato il PMC con le verifiche ai fini del processo di compostaggio (controllo visivo, controllo della densità e dell'umidità), nonché con l'indicazione delle corrette modalità di campionamento per assicurare la rappresentatività del campione.
- b. per effetto dell'introduzione del codice EER 150203 la tabella modificata dei rifiuti conferibili presso la sezione aerobica dell'impianto di compostaggio è riportata in allegato 1 tabella 2.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di qualificare non sostanziale, ai sensi dell'art.29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi e della DGR n. 648/2011, le seguenti modifiche:

Sezione TMB

1. Presso la sezione del TMB è autorizzato il riprocessamento di rifiuti prodotti dall'impianto non conformi: RBD (EER 190501), FSC (EER 191212) e rifiuti ferrosi (EER191202).

Il Gestore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- a. la durata dello stoccaggio dei rifiuti non conformi prodotti dall'impianto e da sottoporre a riprocessamento dovrà essere preferibilmente inferiore a 3 mesi e comunque non superiore a 6 mesi. La possibilità di avere tempistiche maggiori e comunque non superiori ad un anno, resta subordinata a particolari condizioni di criticità impiantistiche rappresentate dal Gestore o nel sistema regionale di gestione dei flussi dei rifiuti evidenziate da AGER, da valutare da parte dell'Autorità Competente.
 - b. Il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni riportate nel parere ARPA prot.77510 del 24/10/2024 che si riporta in allegato 2 alla presente. Il PMC dovrà essere adeguato alle prescrizioni del parere ARPA prot.77510 del 24/10/2024 entro 180 giorni dalla notifica del presente atto. Il PMC adeguato dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo.
2. Rettifica delle prescrizioni della D.D. n. 466 del 29/11/2023 come riportato nella nota AMIU prot. n. 32654 del 18/12/2023:

Rettifica 1a: la descrizione riportata a pag.10 della D.D. n. 466 del 29/11/2023 è da intendersi come di seguito modificata:

"Area S1, di estensione par a 884 m², in cui è previsto lo stoccaggio in cumuli di altezza media pari a 3 m per un quantitativo stoccabile massimo istantaneo pari a 600 t. Al fine di agevolare la fase di costituzione del cumulo nonché le attività di controllo, prima di costituire nuovi cumuli saranno posizionate tacche metriche".

Rettifica 2 - la prescrizione n.9 della D.D. n. 466 del 29/11/2023 è da intendersi come di seguito modificata:

"per le aree S2 ed S3 è consentito l'utilizzo in modalità alternativa come aree di stoccaggio rifiuti, come aree di deposito temporaneo (limitatamente ad altri rifiuti prodotti dall'installazione) ed altre destinazioni (parcheggio, deposito materie prime, ecc.). A tal fine il Gestore dovrà individuare sub-lotti ad estensione variabile da delimitare con segnaletica/separatori mobili che potranno essere utilizzati per usi differenti dallo stoccaggio dei rifiuti, inoltre dovrà essere prevista idonea cartellonistica relativa alla destinazione aggiornata dei sub-lotti".

Rettifica 3 - la prescrizione n.16 della D.D. n. 466 del 29/11/2023 è da intendersi come di seguito modificata:

"il Gestore entro 180 giorni dalla notifica della determina di AIA dovrà predisporre l'aggiornamento del piano di gestione degli odori previsto dalla BAT12 tenendo conto dell'introduzione delle aree di stoccaggio S1, S2 ed S3 e dell'introduzione del nuovo rifiuto con codice EER 190801. Detto Piano dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'autorità di controllo".

Si ritiene di non accogliere le richieste di rettifica 1 b e 4, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria.

3. E' autorizzato il trattamento, presso la sezione del TMB, dei rifiuti rivenienti dalla sezione di grigliatura degli impianti pugliesi di depurazione di acque reflue civili (EER 190801).

Il Gestore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- a. il trattamento dovrà avvenire in conformità alle LG regionali approvate con D.D. Dipartimento Ambiente n. 64 del 27/04/2023 e alla "PRO 28 – Gestione conferimento rifiuti consistenti scarti derivanti dalle operazioni di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane presso l'impianto di trattamento meccanico biologico di Bari" predisposta dal Gestore che dovrà essere integrata sulla base di quanto richiesto dal parere ARPA prot.77510 del 24/10/2024;
 - b. il Gestore dovrà rispettare i limiti quantitativi giornalieri e settimanali previsti dalle linee guida regionali approvate con Determina del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia n.64 del 27/04/2023;
 - c. a seguito dell'introduzione del nuovo codice EER 190801, resta invariata la capacità di trattamento totale giornaliera ed annuale già autorizzata;
 - d. a seguito dell'effettiva introduzione del rifiuto EER190801 il Gestore deve inviare, con un preavviso di 10 giorni, comunicazione all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo. Inoltre il Gestore deve provvedere ad aggiornare il Piano di Gestione degli odori entro 120 giorni dall'effettivo conferimento, tenendo conto anche dei risultati dei monitoraggi olfattometrici aggiuntivi da effettuare sui biofiltri per un periodo di 90 giorni, sottoponendolo alle valutazioni dell'Autorità di controllo;
 - e. dovrà essere garantita per ciascuna biocella una miscelazione del rifiuto con codice EER 190801 non superiore al 5% della quantità complessiva dei rifiuti presenti;
 - f. i rifiuti con codice EER 190801 dovranno essere separati dagli altri rifiuti in ingresso all'impianto utilizzando separatori mobili tipo new jersey; dovrà essere prevista idonea etichettatura riportante codice EER e dati del produttore;
 - g. le aree di stoccaggio dei rifiuti con codice EER 190801 dovranno essere sanificate con frequenza mensile mediante aspersione di calce, con indicazione nel PMC di tale procedura;
 - h. entro sei mesi dal primo conferimento dei rifiuti con codice EER 190801, dovranno essere verificate ed eventualmente revisionate le procedure interne di processo e di sicurezza, al fine di tenere in considerazione eventuali criticità che dovessero emergere.
4. Per effetto delle modifiche di cui ai precedenti punti 1 e 3 la tabella aggiornata con gli EER trattabili e le quantità massime di trattamento per tipologia è riportata in allegato 1 tabella 1.

Sezione Compostaggio

1. Sono autorizzate le attività preliminari alla trasfenza di rifiuti presso altri impianti: operazione R13 (messa in riserva) per FORSU presso l'area di ricezione, non finalizzata all'esecuzione di ulteriori trattamenti in situ e operazioni R13 (messa in riserva) ed R12 (triturazione ed eventuale cernita manuale) per ramaglie, anche mediante l'uso di attrezzatura mobile, non finalizzata all'esecuzione di ulteriori trattamenti in situ.

Il Gestore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- a. i rifiuti da trattare in situ e quelli da destinare a trattamenti fuori situ dovranno essere opportunamente distinti e delimitati mediante l'utilizzo di pannelli divisorii in new jersey e adeguatamente identificati con idonea cartellonistica;
- b. considerato il tempo di permanenza massimo di 72 ore dal conferimento, è necessario mantenere distinti i rifiuti conferiti nelle diverse giornate attraverso idonea separazione dei cumuli e etichettatura, nonché prevedere l'allontanamento del rifiuto per il conferimento verso gli impianti di destino seguendo il criterio di gestione FIFO (First In First Out);
- c. si dovranno mantenere invariati i valori di capacità massima istantanea di stoccaggio e di potenzialità massima giornaliera attualmente autorizzati per le operazioni R12 e R13 relativi all'impianto di compostaggio, considerandoli riferiti alla somma dei rifiuti presenti e accettati complessivamente per

- trattamento in situ e fuori situ;
- d. al fine della verifica del rispetto della capacità massima istantanea di stoccaggio e della potenzialità massima giornaliera è necessario che il Gestore proceda all'immediata compilazione del registro di carico e scarico, nonché alla definizione di idonee soglie di alert che impediscono il verificarsi del superamento dei limiti autorizzati;
 - e. il Gestore dovrà garantire la tracciabilità dei flussi dei rifiuti inserendo nei documenti amministrativi di registro e di trasporto il riferimento ai Comuni conferitori;
 - f. deve essere aggiornata la valutazione previsionale di impatto acustico e deve essere previsto nel PMC che le misure di impatto acustico al perimetro siano effettuate con il contemporaneo utilizzo di tutti i trituratori;
 - g. il Gestore, entro trenta giorni dalla notifica della determina di AIA, deve adeguare agli importi, indicati nella tabella 4 dell'allegato 1, le vigenti garanzie finanziarie con estensione all'intero periodo di validità dell'AIA e per ulteriori due anni. Congiuntamente deve trasmettere la certificazione ISO 14001 aggiornata;
 - h. La tabella con le nuove attività autorizzate è riportata in allegato 1 tabella 3.
2. E' autorizzato presso la Sezione di Compostaggio- sezione aerobica dell'impianto, il trattamento della biomassa filtrante esausta con codice EER 150203 riveniente esclusivamente dagli impianti AMIU Puglia (Biofiltri a servizio dei TMB di Bari e Foggia e dell'impianto FORSU di BARI), senza variazione della potenzialità di trattamento già autorizzata.

Il Gestore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- a. dovrà essere integrato il PMC con le verifiche ai fini del processo di compostaggio (controllo visivo, controllo della densità e dell'umidità), nonché con l'indicazione delle corrette modalità di campionamento per assicurare la rappresentatività del campione.
- b. per effetto dell'introduzione del codice EER 150203 la tabella modificata dei rifiuti conferibili presso la sezione aerobica dell'impianto di compostaggio è riportata in allegato 1 tabella 2.

In aggiunta alle prescrizioni sopra riportate si stabilisce che il Gestore dovrà:

- adeguare la procedura PRO 28 alle richieste del parere ARPA prot.77510 del 24/10/2024 in allegato 2 alla presente, prima dell'avvio dei conferimenti del rifiuto con codice EER 190801;
- aggiornare il PMC, entro 180 giorni dalla notifica del presente atto, alle richieste del parere ARPA prot.77510 del 24/10/2024 in allegato 2 alla presente.

di confermare le prescrizioni riportate nei provvedimenti già adottati con Determina Dirigenziale D.D. n. n. 45 del 13/09/2013, successivamente aggiornata con D.D. n. 332 del 24/10/2014 e s.m.i.;

Di stabilire che:

- l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alle modifiche oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
- il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con Determina Dirigenziale D.D. n. n. 45 del 13/09/2013, successivamente aggiornata con D.D. n. 332 del 24/10/2014 e ulteriori aggiornamenti compresi quelli di cui al presente provvedimento;
- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;

Di precisare che, tenuto conto che la presente è un aggiornamento per modifica, il termine di validità dell'Autorizzazione resta quello fissato dalla Autorizzazione Integrata Ambientale con la Determina Dirigenziale D.D. n. n. 45 del 13/09/2013, successivamente aggiornata con D.D. n. 332 del 24/10/2014.

Di precisare che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 e smi “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;

di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12/01/2018;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Proponente **AMIU PUGLIA Spa** segreteria.amiu@legalmail.it;

di trasmettere il presente provvedimento all’ARPA Puglia Direzione Scientifica, all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Bari, all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Bari, al Servizio VIA/VINCA della Regione Puglia, al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale con i seguenti allegati:
 1. Allegato 1 – Stralci grafici e tabelle richiamate nella relazione istruttoria e nella determina.
 2. Allegato 2 – Parere Arpa prot.77510 del 24/10/2024.
- è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno a dieci giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 22/2021;
- sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- sarà pubblicato sul BURP nella terza sezione, ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato1.pdf - 2274c5fdc2a1ccfdcb37e068c0f01266e34f30672317e725bad239854e59edb8
Allegato2.pdf - c40ebaf57a6c1f586963f21dee86809eef3e13ca6a823b04cdb6896b6dcb835d

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile coordinamento procedimenti AIA di competenza regionale
Michela Inversi

E.Q. Supporto specialistico procedure AIA – Coordinamento attuazione Piano Tutela Ambientale e Supporto

al Controllo di Gestione
Concita Cantale

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
 SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
 Servizio AIA-RIR

ALLEGATO 1

Stralci grafici e tabelle richiamati nella relazione istruttoria




Fig.1 - stralcio grafico estratto dall'elaborato AIA.01 Relazione tecnica integrativa allegata alla nota prot. n. 410501 del 16/08/2024 - diagramma di flusso Riprocessamento RBD (EER 190501)




Fig.2 - stralcio grafico estratto dall'elaborato AIA.01 Relazione tecnica integrativa allegata alla nota prot. n. 410501 del 16/08/2024 - diagramma di flusso Riprocessamento FSC (EER 191212)



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio AIA-RIR**




Fig.3 - stralcio grafico estratto dall'elaborato AIA.01 Relazione tecnica integrativa allegata alla nota prot. n. 410501 del 16/08/2024 - diagramma di flusso Riprocessamento rifiuti ferrosi (EER 191202).

Codice EER	Descrizione	Quantità Massima Complessiva		Quantità massima accettabile per tipologia **	
		t/g	t/anno	t/g	t/settimana
200301	RU residui da RD	400	146.000	/	/
200302*					
200303					
200306					
190501	RBD non conforme prodotto presso l'impianto				
191212	FSC non conforme prodotto presso l'impianto				
191202	Metalli ferrosi non conformi prodotti presso l'impianto				
191212	Scarti di lavorazione RD			80 (1)	280 (3)
191212	Scarti da compostaggio				
190501	Scarti da compostaggio				
190801	Rifiuti da vagliatura			20 (2)	

Tabella 1 – Rifiuti conferibili e trattabili presso la sezione TMB distinti per tipologia e per quantità massima con evidenziate in rosso le parti aggiornate con il presente procedimento di modifica

* Rifiuto che potrà essere ammesso al trattamento nella linea di biostabilizzazione esclusivamente qualora le relative caratteristiche merceologiche non consentano di avviarlo all'attività di trattamento FORSU

** Quantità massima per tipologia di rifiuto da avviare al trattamento distinta per tipologia di EER nel rispetto della quantità massima complessiva trattabile autorizzata sia annualmente che giornalmente

(1) Quantitativo calcolato sulla base del 20% della quantità massima complessiva giornaliera autorizzata pari a 400 t/g

(2) Quantitativo calcolato sulla base del 5 % della quantità massima complessiva giornaliera autorizzata pari a 400 t/g

(3) Quantitativo calcolato sulla base del 10 % della quantità massima complessiva settimanale autorizzata pari a 2.800 t/settimana

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
 Servizio AIA-RIR




Fig.4 - stralcio grafico estratto dall'elaborato T1 Planimetria Aree di stoccaggio rifiuti con evidenza dei codici EER Ante e post modifiche - Revisione 7/2024 allegato alla nota prot. n. 410501 del 16/08/2024 – individuazione dell'area in cui sarà effettuata l'attività R13 della FORSU finalizzata alla trasferta.




Fig.5 - stralcio grafico estratto dall'elaborato T1 Planimetria Aree di stoccaggio rifiuti con evidenza dei codici EER Ante e post modifiche - Revisione 7/2024 allegato alla nota prot. n. 410501 del 16/08/2024 – individuazione dell'area in cui saranno effettuate le attività R12 ed R13 dei rifiuti ligneo-cellulosici finalizzata alla trasferta.



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio AIA-RIR**




Fig.6 - stralcio grafico estratto dall'elaborato AIA.01 Relazione tecnica integrativa allegata alla nota prot. n. 410501 del 16/08/2024 - diagramma di processo modificato a seguito dell'introduzione delle attività di trasferimento presso altri impianti della FORSU e dei rifiuti ligneo-cellulosici.

CODICE EER	DESCRIZIONE
150103	Imballaggi in legno
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137
200201	Rifiuti biodegradabili

Tabella 2 - Rifiuti conferibili presso la sezione aerobica dell'impianto di compostaggio con evidenziate in rosso i nuovi codici EER autorizzati per effetto del presente procedimento di modifica

Codice EER	Operazione autorizzata allegato parte IV D.lgs.152/06	Codice operazione autorizzata allegato parte IV D.lgs.152/06	Attività svolta dal gestore	Capacità massima istantanea (t)	Potenzialità massima giornaliera (t/g)	Potenzialità massima annua (t/a)
200108 200302	Messa in riserva di rifiuti in ingresso	R13	Stoccaggio finalizzato ad attività di trasferimento per rifiuti in ingresso	256	110	40.000
150103 150203 200201	Scambio di rifiuti	R12	Riduzione volumetrica tramite	----	50	8.217



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio AIA-RIR**

Codice EER	Operazione autorizzata allegato C parte IV D.lgs.152/06	Codice operazione autorizzata allegato C parte IV D.lgs.152/06	Attività svolta dal gestore	Capacità massima istantanea (t)	Potenzialità massima giornaliera (t/g)	Potenzialità massima annua (t/a)
200138			triturazione finalizzata ad attività di trasfereza per rifiuti in ingresso			
	Messa in riserva di rifiuti in ingresso	R13	Stoccaggio finalizzato ad attività di trasfereza per rifiuti in ingresso	80	22,51	8.217

Tabella 3 – nuove attività autorizzate per effetto delle modifiche richieste alla sezione di compostaggio

Attività	Capacità/potenzialità massima autorizzata (A)	Coefficiente unitario (€/t) (B)		Garanzia per singola operazione (C)	Garanzia minima per singola operazione (D)	Importo della garanzia Max [(C);(D)]	Garanzie da prestare secondo art. 8 comma 5 lettera a) della bozza di decreto interministeriale	Importo della garanzia
		UNP	UP					
R13	256 t	130	/	33.280,00 €	7.000,00 €	33.280,00 €	33.280,00 €	33.280,00 €
R12	8.217 t/a	7	/	57.519,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €
R13	80 t	130	/	10.400,00 €	7.000,00 €	10.400,00 €	/	/
TOTALE								117.280,00 €
Riduzione 40% (impresa certificata ISO 14001)								46.912,00 €
TOTALE COMPLESSIVO								70.368,00 €

Tabella 4 – garanzie finanziarie da prestare per nuove attività autorizzate di cui alla tabella 3

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 2.1.2/2.1/2 - Protocollo 0077510 - 2.1.2 - 24/10/2024 - SDBA, STBA /



ARPA PUGLIA

Cod. Tit. 2.1.2

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID AIA 478 - AMIU Puglia Spa – Impianto complesso di Biostabilizzazione e selezione per rifiuti urbani, trattamento FORSU da RD per produzione compost con recupero energetico e di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Bari alla via Francesco Fuzio Ingegnere. Comunicazione ai sensi dell'art.29 nonies del D.lgs.152/06 e s.m.i. Trasmissione parere

*Rif.: nota Regione Puglia prot. n. 0432870/2024 del 06/09/2024, acquisita al prot. 66138 del 09/09/2024
nota AMIU Puglia AMIU-2024-U0028111 del 09/10/2024, acquisita al prot. 75133 del 15/10/2024*

Con riferimento alla nota in oggetto e alle integrazioni ricevute dal Gestore in riscontro al precedente parere prot. 70480 del 26/09/2024, si trasmette in allegato il parere di competenza, redatto dal Servizio Territoriale dello scrivente Dipartimento.

Distinti saluti.

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TERRITORIALE BARI
Dott.ssa Maddalena SCHIRONE

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO BARI
Dott.ssa Francesca FERRIERI

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari
Servizi Territoriali BARI
Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis Edificio "L"
S.P. per Casamassima km 3 - 70010 Valenzano (BA)
Tel. 080.9724300
E-mail : dap.ba@arpa.puglia.it
PEC : dap.ba.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



Al Direttore del Dipartimento Provinciale di Bari
SEDE

Oggetto: ID AIA 478 - AMIU Puglia Spa – Impianto complesso di Biostabilizzazione e selezione per rifiuti urbani, trattamento FORSU da RD per produzione compost con recupero energetico e di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Bari alla via Francesco Fuzio Ingegnere. Comunicazione ai sensi dell'art.29 nonies del D.lgs.152/06 e s.m.i. Trasmissione parere.

*Rif.: nota Regione Puglia prot. n. 0432870/2024 del 06/09/2024, acquisita al prot. 66138 del 09/09/2024
nota AMIU Puglia AMIU-2024-U0028111 del 09/10/2024, acquisita al prot. 75133 del 15/10/2024*

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia comunicava l'avvio del procedimento relativo alle modifiche proposte dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies c.1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e chiedeva alla scrivente Agenzia l'espressione del parere di competenza, e alle integrazioni ricevute dal Gestore in riscontro al precedente parere prot. 70480 del 26/09/2024, si evidenzia quanto segue.

La modifica proposta riguarda sia la sezione di trattamento meccanico biologico (riprocessamento rifiuti prodotti non conformi, rettifica delle prescrizioni della DD n. 466/2023, trattamento di rifiuti derivanti dalla sezione di grigliatura degli impianti pugliesi di depurazione delle acque reflue civili) sia la sezione di compostaggio (attività R13 e R12 per la trasferta presso altri impianti, trattamento della biomassa filtrante esausta dei biofiltri EER 150203 riveniente esclusivamente dagli impianti AMIU Puglia).

Si riportano di seguito le valutazioni dello scrivente Servizio Territoriale con riferimento alle singole modifiche proposte e alle osservazioni del precedente parere.

Sezione TMB - Modifica 1: riprocessamento nel TMB dei rifiuti non conformi

Con riferimento alla richiesta di definire idonee procedure per stabilire le modalità di riprocessamento, da richiamare nel PMC:

- per RBD EER 190501: il Gestore ha fissato una durata del riprocessamento pari a 10 giorni che potrà essere incrementata in caso di esito sfavorevole; ha previsto la misura dell'umidità tramite laboratorio interno e il reintegro in caso di umidità inferiore al 20% con annotazione del quantitativo aggiunto; si prescrive che tale indicazione sia riportata nel PMC, rispettivamente nei paragrafi 4.1.1 Materie prime e prodotti in ingresso (verifica umidità) e 4.1.2 Consumo risorse idriche (contabilizzazione acqua consumata e fonte di approvvigionamento). Per quanto riguarda la misura della densità, si prescrive, oltre alla misura annuale in laboratorio proposta dal Gestore, anche la determinazione su ogni cassone, mediante misura speditiva (peso e volume del cassone) al fine di verificare che la densità sia compatibile con la corretta aerazione del rifiuto; entrambe le verifiche dovranno essere inserite nel paragrafo 4.1.1 Materie prime e prodotti in ingresso del PMC;
- per FSC EER 191212: si prende atto del riscontro del Gestore ha fornito relativamente alla durata del riprocessamento, indicata in 3 giorni (essiccazione), in caso di FSC non conforme in relazione al grado di

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari
Servizi Territoriali BARI
Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis Edificio "L"
S.P. per Casamassima km 3 - 70010 Valenzano (BA)
Tel. 080.9724300
E-mail : dap.ba@arpa.puglia.it
PEC : dap.ba.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



umidità; non è stato fornito invece riscontro specifico in merito alla durata di 10 giorni (biostabilizzazione) in relazione ai valori di IRDP, per i quali la scrivente Agenzia fa riferimento a quanto riportato dal Gestore al punto precedente;

- per materiale ferroso EER 191202: si prende atto del riscontro del Gestore in merito all'area di stoccaggio del rifiuto non conforme e della disponibilità del Gestore a valutare migliorie impiantistiche qualora necessario, per le quali si rinvia al procedimento di riesame.

E' necessario implementare un Registro dei "Riprocessamenti" con indicazione almeno delle seguenti informazioni: codice EER, numero biocella, Durata ciclo/date inizio-fine, umidità, densità, altezza cumuli. La tenuta di tale registro dovrà essere indicata nel PMC.

Per quanto riguarda le attività di riprocessamento e la necessità di definire le tempistiche massime di stoccaggio, conformemente a quanto previsto dalla BAT 4b della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, in parziale accoglimento della richiesta del Gestore, si suggerisce di adottare una durata preferibilmente inferiore a 3 mesi e comunque non superiore a 6 mesi; la possibilità di avere tempistiche maggiori, e comunque non superiori ad un anno, resta subordinata a particolari condizioni di criticità impiantistiche rappresentate dal Gestore o nel sistema regionale di gestione dei flussi dei rifiuti evidenziate da Ager, da valutare da parte dell'Autorità Competente.

Si prende atto dell'inserimento nel PMC al paragrafo "materie prime" della pesatura dei rifiuti da riprocessare, funzionale anche alla verifica del rispetto dei limiti autorizzativi giornalieri.

Sezione TMB - Modifica 2: rettifica delle prescrizioni della D.D. 466/2023, formulata con nota AMIU prot. 32654 del 18/12/2023

Richiesta di rettifica 1a: si prende atto del riscontro del Gestore e dell'impegno a inserire delle aste metriche che consentano una rapida verifica delle altezze dei cumuli presenti.

Richiesta di rettifica 1b: si prende atto della rinuncia del Gestore a gestire in regime di deposito temporaneo i rifiuti prodotti a seguito di trattamento dei rifiuti in ingresso. Si conferma, pertanto, l'opportunità di rimuovere completamente dalle destinazioni previste per le aree S1, S2 e S3 l'indicazione del deposito temporaneo essendo l'installazione già dotata di aree di deposito temporaneo per i rifiuti autoprodotti.

Richiesta di rettifica 2: si prende atto della disponibilità del gestore a collocare idonea cartellonistica dei sub-lotti. Si ritiene, pertanto, opportuno modificare la prescrizione n. 9, relativa alla necessità di evitare nelle aree S2 ed S3 la contemporanea presenza di rifiuti e l'utilizzo per le altre destinazioni (parcheggio, deposito materie prime ecc.), stabilendo di individuare sub-lotti ad estensione variabile da delimitare con segnaletica/separatori mobili che potranno essere utilizzati per usi differenti dallo stoccaggio dei rifiuti e di inserire idonea cartellonistica relativa alla destinazione aggiornata dei sub-lotti.

Richiesta di rettifica 3: ribadendo quanto già evidenziato circa la mancata certezza di ridotta putrescibilità per i rifiuti non conformi, si ritiene comunque necessario aggiornare il piano di gestione degli odori previsto dalla BAT12; per quanto riguarda il successivo aggiornamento a seguito dell'effettiva introduzione del rifiuto EER 190801 si prescrive che il gestore invii comunicazione ad A.C. e ARPA Puglia con un preavviso di 10 giorni e provveda ad aggiornare il Piano di gestione degli odori entro 120 giorni dall'effettivo conferimento, tenendo conto anche dei risultati dei monitoraggi olfattometrici aggiuntivi da effettuare sui biofiltri per un periodo di 90 giorni.

Richiesta di rettifica 4: si rimanda integralmente al parere prot. 70480 del 26/09/2024.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari
Servizi Territoriali BARI
Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis Edificio "L"
S.P. per Casamassima km 3 - 70010 Valenzano (BA)
Tel. 080.9724300
E-mail : dap.ba@arpa.puglia.it
PEC : dap.ba.arpa@arpa.puglia.it



Sezione TMB - Modifica 3: trattamento dei rifiuti della sezione di grigliatura degli impianti pugliesi di depurazione delle acque reflue civili (EER 190801)

Con riferimento ai limiti quantitativi giornalieri e settimanali e alle Linee guida regionali adottate con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana n. 64 del 27/04/2023, si prende atto del riscontro del Gestore. Si evidenzia tuttavia all'A.C. che la tabella di pag. 6 del documento AIA.01 Relazione tecnica integrativa rev. 01 del 08/2024 non risulta chiara e, pertanto, è necessario inserire le opportune specificazioni nel provvedimento autorizzativo.

Preso atto della disponibilità del Gestore, si ritiene opportuno prescrivere che, al fine di non pregiudicare la capacità di trattamento in biocella, è necessario che la miscelazione avvenga nel rispetto delle percentuali massime di rifiuto in ingresso stabilite dalle linee guida regionali, in modo da garantire che tale percentuale massima sia mantenuta in ogni biocella di trattamento.

Con riferimento alle modalità di stoccaggio dei rifiuti della sezione di grigliatura degli impianti pugliesi di depurazione delle acque reflue civili (EER 190801), alle modalità di separazione dagli altri rifiuti in ingresso e alle aree di miscelazione con le altre tipologie di rifiuto in ingresso, si prende atto del riscontro del Gestore e si prescrive che i rifiuti siano separati dagli altri rifiuti in ingresso utilizzando separatori mobili tipo new jersey e che sia prevista idonea etichettatura riportante codice EER e dati del produttore.

Si chiede di inserire nel PMC l'indicazione della sanificazione mediante aspersione di calce con frequenza mensile delle aree di stoccaggio dei rifiuti EER 190801.

Si prescrive, infine, di procedere alla verifica ed eventuale revisione delle procedure interne di processo e di sicurezza entro sei mesi dal primo conferimento, per tener conto di eventuali criticità che dovessero emergere.

Sezione compostaggio - Modifica 1: possibilità di utilizzare l'area di accettazione FORSU per operazione R13 e l'area di accettazione sfalci e residui di potatura per operazioni R12 e R13, non finalizzate all'esecuzione di ulteriori trattamenti in situ

Si confermano le prescrizioni del precedente parere prot. 70480 del 26/09/2024, inclusa la modifica richiesta per il PMC.

Sezione compostaggio - Modifica 2: possibilità di avviare a trattamento di compostaggio esclusivamente nella sezione aerobica biomassa filtrante esausta riveniente esclusivamente da impianti AMIU Puglia EER 150203

In merito alla modifica proposta si chiede di integrare il PMC con le verifiche previste dal Gestore ai fini del processo di compostaggio (controllo visivo, controllo della densità e dell'umidità), nonché con l'indicazione delle corrette modalità di campionamento per assicurare la rappresentatività del campione.

Procedura 28

Si prende atto del richiamo nel PMC della procedura PRO 28, anche se non materialmente allegata.

Si esprime parere favorevole, chiedendo comunque che prima dell'avvio dei conferimenti la procedura sia aggiornata con i seguenti contenuti

- Considerato che i controlli documentali previsti dal Gestore riguardano una serie di parametri per alcuni

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari
Servizi Territoriali BARI
Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis Edificio "L"
S.P. per Casamassima km 3 - 70010 Valenzano (BA)
Tel. 080.9724300
E-mail : dao.ba@arpa.puglia.it
PEC : dao.ba.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



dei quali non sono riportati valori numerici, è necessario esprimere tali valori al fine di una verifica oggettiva dei criteri di accettabilità (IRDP, contenuto organico, ecc);

- è necessario definire i criteri di scelta per definire il quantitativo massimo di rifiuto EER 190801, fermo restando il limite percentuale previsto dalle linee guida, che può essere utilizzato e la durata del ciclo tali da non compromettere l'efficienza del trattamento di biostabilizzazione;

Il gestore ha specificato che procederà a elaborare una procedura integrata per tenere conto del conferimento anche dei rifiuti EER 191212 e 190501 da trattamento di rifiuti da RD a seguito dei primi sei mesi di applicazione della procedura PRO28. Si prescrive, invece, che tale procedura integrata venga predisposta entro un mese dal primo conferimento di rifiuti EER 190801.

Piano di monitoraggio e controllo

Con riferimento al PMC rev. 8 si ribadisce la necessità di:

- aggiornare la tavola T.3 con l'indicazione delle operazioni ammesse con riferimento all'Allegato B al Titolo I della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- aggiornare le Tabelle 1.A, 1.C e 1.E con l'indicazione esatta delle operazioni di Recupero/Smaltimento ammesse con riferimento all'Allegato B al Titolo I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 (lettera + numero);
- compilare tutte le colonne della Tab. 2.A; Compilare le colonne della Tab. 1.E lasciando vuoti i campi riferiti al conferitore e relativi documenti;
- inserire nel paragrafo 4.1.1 tutte le materie prime utilizzate nell'installazione e non solo i dati relativi ai rifiuti in ingresso, integrando ad esempio le informazioni attualmente inserite nel paragrafo 4.6, facendo riferimento alle Tab. 1 e 1a delle *Istruzioni PMC*;
- inserire tutte le altre informazioni richieste nelle osservazioni puntuali sulle proposte di modifica in merito a: densità, contabilizzazione dei volumi d'acqua per umidificazione dei rifiuti, gestione rifiuti, rumore, controlli sui rifiuti in uscita, registro dei riprocessamenti, ecc.

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni sopra riportate.

Distinti saluti.

Il funzionario tecnico
Ing. Emiliano Altavilla

Il Dirigente Ambientale
Ing. Adrijana Marija Lotito

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TERRITORIALE BARI
Dott.ssa Maddalena SCHIRONE

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 2.1.2/2.1/2 - Protocollo 0077510 - 2.1.2 - 24/10/2024 - SDBA, STBA /
